

BREVE SINTESI DELLE INDICAZIONI DI ORDINE MEDICO SANITARIO
Aggiornamento al 30 Agosto 2021

A cura del Responsabile Medico coordinatore Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, con mera finalità di sintesi, sulla base della specifica richiesta del Consiglio Direttivo della LND del 5 agosto 2021 integrato con riferimenti a protocolli tuttora vigenti, con le variazioni del protocollo allenamenti, attività pre-gara e gare finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dalla FIGC e con approfondimenti sulla base delle determinazioni della Commissione Medico Scientifica Federale.

I protocolli vigenti emanati dalla FIGC sono, l'unica fonte ufficiale cui tutte le Società appartenenti alla LND e tutta l'organizzazione territoriale deve fare riferimento nel rispetto delle normative sanitarie governative e regionali.

1 - Il Protocollo

- si applica a tutte le attività sportive dilettantistiche e giovanili svolte da società affiliate alla FIGC e agli Arbitri (direttori di gara) per le relative categorie
- non si applica a Serie A -B- C maschile - A Femminile – Primavera 1-2-3-4 maschile e relativi Arbitri (direttori di gara)
- ha carattere temporaneo e verrà aggiornato in base alle decisioni delle autorità preposte

2 - La certificazione verde Covid-19 (così detto Green Pass) non è attualmente richiesta per tutte le attività di allenamento di calcio dilettantistico e giovanile (ad eccezione di quelle che si svolgono al chiuso)

- lo screening iniziale si applica al gruppo squadra ed è adeguato alla situazione epidemiologica attuale e alle direttive governative in particolare a quella sul Certificato verde Covid-19 – Green Pass Digitale (**l'impiego delle certificazioni verdi digitali Covid-19 è il principale strumento per garantire la sicurezza sanitaria e la continuità delle competizioni**)
- Il protocollo, allo stato attuale, individua le attività di **allenamento** di calcio dilettantistico e giovanile quali attività sportive che si svolgono "esclusivamente" all'aperto e quindi esenti dall'obbligo delle certificazioni verdi Covid-19 e dalle procedure di trattamento/verifica delle stesse.
Tale **esenzione non sussiste nel caso in cui l'attività sportiva si svolga al chiuso** (ad esempio Calcio a 5) oppure vengano comunque utilizzati locali chiusi per preparazione atletica/palestre/piscine/sale riunioni ecc. (art.9 bis, comma 1, lettera d DL 52/2021)
- N.B. nel caso in cui il gruppo squadra o gli Arbitri dovessero (in allenamento o trasferta) utilizzare strutture recettive o ristoranti, mense ecc. potrebbe, allo stato attuale, essere richiesto il possesso della certificazione verde digitale indipendentemente dalle indicazioni del protocollo.

3 – Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra/Medico di riferimento/Medico Competente

- Ha la responsabilità di monitorare il gruppo sottoponendolo a una costante valutazione clinica
- Da indicazioni a tutti i componenti del gruppo sui comportamenti da tenere nelle diverse situazioni (**trasferimenti con mezzi propri o messi a disposizione dalla Società, spogliatoio, sala massaggi, riunione tecnica, sala pranzo, camera, ecc.) anche in relazione all'eventuale possesso della Certificazione Verde covid-19** particolarmente riferite ai possibili contatti tra/con persone suscettibili. *Particolare attenzione deve essere posta, in ogni caso, nell'evidenziare tutte le situazioni che possano comportare rischio di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, anche al di fuori dell'organizzazione sportiva, indicando sempre il contingentamento degli accessi, il distanziamento interpersonale, l'uso costante della mascherina, l'igiene delle mani e la costante areazione dei locali quali misure insostituibili di prevenzione del contagio tanto per i soggetti vaccinati o guariti da COVID-19 che per i soggetti suscettibili.*
- Acquisisce, su indicazione del Presidente della Società sportiva, **le certificazioni di Idoneità sportiva agonistica/non agonistica (a seconda delle norme di riferimento)** anche in relazione alle procedure obbligatorie per la riammissione di atleti "già positivi all'infezione da Covid-19"
- Svolge le operazioni di screening iniziale e controlli successivi e sovrintende alla esecuzione dei test
- Si rapporta e collabora con l'autorità di sanità pubblica competente nel caso di individuazione di un soggetto positivo ai test per SARS-COV-2
- Inoltra la preventiva comunicazione di avvenuta guarigione da malattia COVID-19 ai fini della riammissione degli operatori sportivi al Presidente della Società e, nel caso di convocati nelle Rappresentative Nazionali al Medico Responsabile coordinatore nazionale della LND o, per le Rappresentative regionali, al referente Medico Fiduciario regionale della LND.

4 – Requisiti medico sanitari

- **PER LE ATTIVITÀ AGONISTICHE DILETTANTISTICHE E GIOVANILI CLASSIFICATE COME ATTIVITÀ DI LIVELLO NAZIONALE O COMUNQUE RICONOSCIUTE "DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE" DALLA FEDERAZIONE** – per tutti i tesserati gruppo squadra e per quelli in possesso di regolare certificato di idoneità agonistica in corso di validità (o non agonistica a seconda delle norme di riferimento) - indipendentemente dal fatto di essere soggetti vaccinati, guariti dopo COVID-19 o suscettibili (non vaccinati e/o non guariti da malattia COVID-19, indipendentemente dal possesso della certificazione Verde COVID-19, è OBBLIGATORIO:

○ **SCREENING INIZIALE**

- Anamnesi medica accurata sottoscritta anche dall' operatore sportivo (autocertificazione)
- Misurazione temperatura corporea
- Test (tampone) molecolare Real Time-PCR o Antigenico rapido basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuati da operatori sanitari (da ripetersi a distanza di 6/7 giorni dal primo test per i soli soggetti suscettibili)
- Tutti gli altri obblighi di rispetto delle norme di prevenzione igienico sanitaria (utilizzo di mascherine, igiene delle mani, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, igienizzazione e sanificazione ecc.) e di formazione/informazione degli operatori sportivi con particolare attenzione alla prevenzione primaria e secondaria anche al di fuori del "campo da gioco"

N.B. fortemente consigliato per lo svolgimento di attività di livello nazionale o riconosciute di preminente interesse nazionale, almeno per la fase di screening iniziale l'utilizzo di test antigenici rapidi ad elevata sensibilità/specificità (immunofluorescenza/chemiluminescenza) per la ricerca del virus riconosciuti obiettivamente più accurati.

- **PER LE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE E GIOVANILI AGONISTICHE E NON AGONISTICHE A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE** e alle attività calcistiche di base a carattere eminentemente promozionale, ludico, didattica, fermo quanto già previsto nei protocolli specifici, per tutti i tesserati gruppo squadra e per quelli in possesso di regolare certificato di idoneità agonistica in corso di validità (o non agonistica a seconda delle norme di riferimento) - indipendentemente dal fatto di essere soggetti vaccinati, guariti dopo COVID-19 o suscettibili (non vaccinati e/o non guariti da malattia COVID-19, indipendentemente dal possesso della certificazione Verde COVID-19, è **OBBLIGATORIO**:

○ **SCREENING INIZIALE**

- Anamnesi medica accurata sottoscritta anche dall' operatore sportivo (autocertificazione)
- Misurazione temperatura corporea
- Test (tampone) molecolare Real Time-PCR o Antigenico rapido basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuati da operatori sanitari – **Esclusivamente per i componenti il gruppo squadra, i praticanti attività sportiva agonistica (o non agonistica per i soli tesserati non calciatori) SUSCETTIBILI** (non vaccinati e/o non guariti da malattia COVID-19) e quindi **NON IN POSSESSO di certificazione verde COVID-19 - GREEN PASS** (si ricorda che la Certificazione Verde COVID-19 non è applicabile ai giovani **minori di dodici anni di età** che non hanno accesso alla vaccinazione e quindi non esiste, al momento, obbligo di eseguire alcun test di laboratorio in questa fascia di età riferita alle attività calcistiche non agonistiche o di base a carattere eminentemente promozionale, ludico, didattica)
- Tutti gli altri obblighi di rispetto delle norme di prevenzione igienico sanitaria (utilizzo di mascherine, igiene delle mani, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, igienizzazione e sanificazione ecc.) e di formazione/informazione degli operatori sportivi con particolare attenzione alla prevenzione primaria e secondaria anche al di fuori del "campo da gioco"

○ **NELLE FASI SUCCESSIVE** (dopo sette giorni dalla ripresa) **UNA VOLTA COMPLETATA LA FASE DI SCREENING INIZIALE (obbligatoria)**

- **La sola partecipazione alle attività di allenamento esclusivamente all'aperto non comporta l'obbligo di esecuzione di altri Test.**

- **PER TUTTE LE ATTIVITÀ DEGLI SPORT DI SQUADRA AL CHIUSO È RICHiesto IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

- **Esclusivamente per le attività di livello nazionale, o comunque riconosciute di "preminente interesse nazionale" dalla Federazione o relative fasi finali nazionali di competizioni regionali, lo svolgimento di attività agonistiche, la partecipazione a tutte le competizioni, gli eventi, incluse le gare amichevoli, sia all'aperto che al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità**
- Per tutto il gruppo squadra esecuzione almeno di **Test antigenico rapido obbligatorio a distanza di 6/7 giorni dal primo test per i soli soggetti suscettibili** (non vaccinati o non guariti da COVID.19) – Fatta salva (all'interno di tale intervallo temporale) l'effettuazione di eventuali test previsti per il rilascio della certificazione verde COVID-19

- **per le attività dilettantistiche e giovanili agonistiche e non agonistiche a livello regionale e provinciale** e alle attività calcistiche di base a carattere eminentemente promozionale, ludico, didattica, fermo quanto già previsto nei protocolli specifici:

- **Autocertificazione (come per la popolazione generale) in caso di possesso del Green Pass, lo stesso può valere come autocertificazione**
- Tutti gli altri obblighi di rispetto rigoroso delle norme di prevenzione igienico sanitaria (utilizzo di mascherine, igiene delle mani, distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, particolarmente nei luoghi chiusi, igienizzazione e sanificazione ecc.) e di formazione/informazione degli operatori sportivi con particolare attenzione alla prevenzione primaria e secondaria anche al di fuori del “campo da gioco”

5 – Ingresso negli impianti sportivi

FATTO SALVO L’EVENTUALE OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 – Permane, comunque, l’obbligo previsto nei precedenti protocolli di: identificazione, controllo della temperatura corporea e autocertificazione di tutti i soggetti che accedono all’impianto sia nel corso di allenamenti che di gare o di qualsiasi altro evento con obbligo di registrazione ai fini del tracciamento dei contatti.

Autocertificazione non richiesta nel caso di possesso di certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

In tutte le gare (ufficiali o amichevoli) le Società sono tenute a scambiarsi reciprocamente, prima della gara, una dichiarazione con la quale si certifica l’adempimento di tutte le disposizioni previste dai protocolli sanitari FIGC.

6 – Presenza di pubblico

accesso consentito esclusivamente a spettatori in possesso di certificazione verde COVID-19

-IN ZONA BIANCA

- all’aperto - numero di spettatori non superiore al 50% della capienza massima autorizzata (non più di 5000) – *possibile modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- al chiuso - numero di spettatori non superiore al 35% della capienza massima autorizzata (non più di 2500)

-IN ZONA GIALLA

- all’aperto - numero di spettatori non superiore al 25% della capienza massima autorizzata (non più di 2500)
- al chiuso - numero di spettatori non superiore al 25% della capienza massima autorizzata (non più di 1000)